www.adapt.it, 19 gennaio 2012

Tirocini e “prácticas”: un confronto Italia-Spagna

di Lavinia Serrani

Il *discrimen* esistente, nell'ambito della categoria dei tirocini formativi e di orientamento, tra “non curriculari” e “curriculari” richiama la differenza che intercorre in Spagna tra le *prácticas no laborales en empresas* disciplinate dal *Real Decreto* 1543/2011, e le *prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios*, disciplinate dal *Real Decreto* 1707/2011. L’Italia e la Spagna – così come molti altri paesi – sono state attraversate, e continuano ad esserlo, da una serie di riforme aventi tutte un comune obiettivo: quello di favorire l’accesso al mondo del lavoro dei giovani mediante l’introduzione di misure tese, soprattutto, ad accompagnarli nella difficile fase della transizione dalla scuola/università al mondo del lavoro.
In Italia, come noto, il legislatore è recentemente intervenuto in materia di tirocini formativi e di orientamento (art. 11 del decreto legge n. 138/2011, convertito con modifiche nella legge n. 148/2011) allo scopo di porre fine all'uso distorto che di essi si è fatto. Detta tipologia di tirocini, in effetti, si è convertita, nella prassi, in una forma di sfruttamento della forza lavoro dei giovani, perché spesso priva del vero corrispettivo loro spettante, vale a dire, una formazione che abbia alla base un progetto serio e ben definito. Tale intervento normativo va anche letto in stretta correlazione con il decreto legislativo n. 167/2011, recante il c.d. Testo Unico dell’apprendistato, ovvero, il “contratto unico d'ingresso” che già esiste e che, per esser valorizzato ed entrare davvero a regime, aveva bisogno di una contestuale revisione anche degli altri strumenti di transizione dal sistema educativo al mercato del lavoro, tra cui, in primo luogo, i tirocini formativi e di orientamento. Alla mancanza di livelli essenziali di tutela validi su tutto il territorio nazionale – probabilmente una delle principali cause dell'abuso incondizionato che di essi si è fatto – il legislatore ha tentato adesso di ovviare introducendo alcuni paletti, operativi in modo uniforme sull'intero territorio nazionale: durata massima (non oltre i 6 mesi comprese le proroghe) e lasso temporale massimo entro cui poter promuovere il tirocinio una volta conseguito un titolo di studio (non oltre i 12 mesi successivi). L’art. 11 del d.l. n. 138/2011 precisa, tuttavia, che queste disposizioni si applicano unicamente ai tirocini formativi e di orientamento c.d. “non curriculari”. A differenza di quelli “curriculari”, che sono concepiti unicamente all'interno di un percorso formale di istruzione e la cui finalità primaria è quella di completare il processo di apprendimento e formazione mediante l’alternanza tra studio e lavoro, i tirocini “non curricolari” presentano la finalità ulteriore e primaria di agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, in alternanza con momenti di studio.
Così come i tirocini formativi e di orientamento “non curricolari” e “curricolari” presentano oggetto e finalità distinti, lo stesso può dirsi per le *prácticas no laborales en empresas* da un lato, e le *prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios*, dall’altro. Le prime, con alcune differenze sulle quali più avanti ci soffermeremo, possono essere assimilate ai nostri tirocini formativi e di orientamento “non curriculari”: trattasi, infatti, di un periodo di pratica in azienda che può essere svolto da giovani tra i 18 e 25 anni che abbiano terminato il loro percorso di studio, a prescindere, dunque, da alcun coinvolgimento dell'istituto di istruzione e formazione che quel titolo ha rilasciato. Le seconde, invece, come si evince dal loro stesso nome, consistono in attività formative esterne svolte dagli studenti universitari nell'ambito del loro percorso di studio, allo scopo di applicare, in campo pratico, le nozioni apprese a livello teorico, consentendo così allo studente di

acquisire competenze che lo renderanno più competitivo sul mercato. In questo caso, le attività formative esterne sono svolte sotto la supervisione delle rispettive Università, a differenza di quanto avviene con le *prácticas no laborales en empresas*, il cui controllo spetta al Servizio Pubblico di Impiego.
Che si tratti di normative distinte, è peraltro confermato dall'art. 3.1 del *Real Decreto* 1543/2011, il quale esclude espressamente dall'ambito di applicazione dello stesso le *prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios*, in quanto disciplinate da normativa specifica (per l'appunto, il *Real Decreto* 1707/2011). La più importante ripercussione che tale inciso produce sul rapporto tra le due tipologie di pratica risiede nel fatto che il *Real Decreto* 1543/2011 ha determinato – ed è questa la principale novità introdotta – l'inclusione dei giovani che svolgono una *práctica no laboral en empresa* nel sistema di previdenza sociale, sistema dal quale invece sono esclusi i giovani universitari, come peraltro confermato nella *Disposición adicional primera* del *Real Decreto* 1707/2011.
Cercando di approfondire le similitudini/differenze tra il tirocinio formativo e di orientamento "non curriculare" italiano e le *prácticas no laborales en empresas* spagnole, ci sono diversi aspetti che vanno tenuti in considerazione. Entrambi hanno come obiettivo quello di favorire la occupabilità dei giovani appena usciti da un percorso di studio, fornendo loro l'occasione di avere un primo approccio con il mondo del lavoro. Entrambi pongono poi alcuni limiti e paletti: in Spagna viene delimitata la fascia d'età dei destinatari (s'è detto, giovani tra i 18 e 25 anni), la durata (tra i 3 e i 9 mesi), nonché viene definito lo status dei destinatari (deve trattarsi di giovani disoccupati senza esperienza, che non abbiano cioè svolto alcuna attività lavorativa in quel campo superiore a tre mesi). In Italia, di contro, non esistono limiti di età, ma sì di durata (dopo la riforma, ben più stringenti rispetto al passato, vale a dire, non oltre i 6 mesi), oltre, come visto, ad un limite massimo di 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio per poter azionare il tirocinio.
Il soggetto promotore in Spagna è il Servizio Pubblico di Impiego, che è anche il soggetto incaricato di operare le preselezioni dei candidati. L'impresa che voglia usufruire di giovani secondo questa modalità, deve stipulare un contratto con il Servizio Pubblico di Impiego, che è anche tenuto ad un controllo circa il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e il corretto utilizzo dello strumento. A tal fine l'impresa dovrà presentare un programma in cui figurino i contenuti della pratica, la formazione che verrà impartita, la durata, le modalità di valutazione e il tutor. I soggetti promotori dei tirocini italiani sono invece quelli indicati dalle Regioni, spettando ad esse – inequivocabilmente all'esito della sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale – la competenza esclusiva in materia. Solo in assenza di normativa regionale si fa riferimento ai soggetti indicati nella l. n. 196/1997 e nel d.m. 142/1998, cui si aggiungono quelli abilitati all'attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), d.lgs. n. 276/2003.
Quello che però può forse considerarsi il principale aspetto di differenziazione tra le *practicas no laborales en empresas* e i tirocini "non curricolari", risiede nell'elemento del compenso. In entrambi i casi non può utilizzarsi il termine "retribuzione", posto che in nessuna delle due ipotesi si addiviene alla instaurazione di un rapporto di lavoro. Il termine che le nuove regole sui tirocini italiane vogliono suggerire è piuttosto quello di un "rimborso spese" documentato, se si considera che il vero compenso per il tirocinante risiede in una formazione vera, di qualità. I giovani che invece partecipano al programma di *prácticas no laborales en empresas* riceveranno, ex art. 3.4 del *Real Decreto* 1543/2011, una *beca de apoyo* pari all'80% dell'IPREM (*Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples*). Dati alla mano, poiché l'IPREM per il 2012 si colloca in 532,51 euro, quei giovani riceveranno in concreto 426 euro mensili. mentre il SMI (*Salario Mínimo Interprofesional*) in 641,40 euro, entrambi "congelati" per l'anno in corso. Il motivo per cui, per il calcolo della *beca* spettante ai giovani inseriti nel percorso di *prácticas no laborales en empresas*, si prende in considerazione l'IPREM, piuttosto che il SMI (*Salario Mínimo Interprofesional*), risiede nel fatto che il suo ammontare, oltre ad essere inferiore (il SMI è pari, per quest'anno a 641,40 euro), non ha carattere salariale.

Ben diverso è anche il regime degli incentivi, posto che il Real Decreto 1543/2011 prevede espressamente che l'impresa che sottoscrive con il giovane, durante la pratica o all'esito della stessa, un contratto di lavoro, avrà diritto agli incentivi previsti dalla legislazione vigente. In questi ultimi termini, la normativa spagnola sembrerebbe in realtà avvicinarsi di più al nostro apprendistato.

Lavinia Serrani
Adapt Research Fellow